

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.31-7090 del 15/10/2007 è stata approvata la variante al P.R.G.C., contenente altresì l'adeguamento al P.A.I.,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 13.03.2009 è stata approvata la variante parziale n.1/2008 al P.R.G.C., contenente, oltre a piccoli aggiustamenti derivanti da necessità comunali, l'adeguamento alla vigente normativa sul commercio,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.07.2010 è stata approvata la variante parziale n.2/2010 al P.R.G.C., contenente, oltre a piccoli aggiustamenti derivanti da necessità comunali, la trasposizione della cartografia di PRGC vigente dal supporto cartaceo al supporto informatico, l'individuazione dei terreni percorsi dal fuoco nonché l'adeguamento dello strumento urbanistico alle modifiche apportate al regolamento edilizio,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 23.08.2011 è stata approvata la variante parziale n.3/2011 al P.R.G.C., contenente, oltre a piccoli aggiustamenti derivanti da necessità comunali, delimitando, tra l'altro, l'area di salvaguardia della sorgente denominata "Rocchetta" ai sensi del Regolamento Regionale 15/R/2006,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19.04.2012 è stata approvata la variante parziale n.4/2011 al P.R.G.C., contenente, oltre alla correzione di piccoli errori materiali, l'apporto di alcune utili correzioni, sia per definire tecnicamente la cartografia a situazioni in atto, sia per migliorare talune determinazioni normative,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 24.07.2017 è stata approvata la variante parziale n.5/2017 al P.R.G.C., contenente una modifica alla normativa per le aree di Centro Urbano e la rettifica della delimitazione di un'area produttiva,
- la classificazione acustica del territorio comunale è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28.09.2004, con pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. n. 41 del 14 ottobre 2004 e revisionata successivamente con approvazione avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 12/04/2011,
- il regolamento edilizio comunale, conforme al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 02/07/2018, con pubblicazione all'albo Pretorio Comunale in data 13/07/2018, per estratto, della deliberazione;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 13/05/2015 è stato autorizzato l'ampliamento dell'Ospedale di Carità sito in Corso G. Marconi n.30 in deroga alla distanza minima dalla strada comunale indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. e, precisamente, ad una distanza di mt.2,10 da Corso Marconi, nel rispetto delle vigenti norme igieniche, sanitarie e di sicurezza in quanto trattasi di intervento di interesse pubblico che, nell'ambito specifico, non costituisce un fattore di rischio e/o pericolo per la circolazione veicolare nonché per la pubblica incolumità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2018 è stata adottata la proposta tecnica del progetto preliminare di variante strutturale 2018 al vigente P.R.G.C. e che, erroneamente, la deroga sulle distanze non è stata inserita;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale di Carità ha manifestato la necessità di dover procedere urgentemente all'ampliamento della struttura sanitaria per un adeguamento funzionale della stessa,
- al fine di consentire l'attuazione dell'intervento di interesse pubblico in tempi limitati è necessario inserire tale deroga all'interno dello strumento urbanistico previa predisposizione di una variante parziale essendo le tempistiche dell'iter istruttorio della variante strutturale non compatibili con le necessità della struttura sanitaria,
- di tale variante parziale è stata data notizia agli enti interessati durante la prima conferenza di copianificazione e valutazione della proposta tecnica del progetto preliminare propedeutica all'approvazione della variante strutturale al vigente P.R.G.C., in modo da integrare l'iter dello strumento urbanistico senza creare incongruenze;

Richiamate

- la comunicazione del Comune di Sanfront in data 07.05.2018 con cui è stato richiesto all'Arch. DAVIDE SELLINI facente parte dello studio Architetti Associati con sede a Saluzzo in Corso Piemonte n.5 (P.IVA 00797970043 – C.F. SLLDVD62E16D205C) iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo al n.460 di produrre la documentazione necessaria per l'adozione di una variante parziale per l'inserimento all'interno dello strumento urbanistico della deroga relativa alla distanza da Corso Marconi al fine di consentire l'ampliamento dell'Ospedale di Carità nell'ambito dell'incarico ricevuto per l'espletamento delle prestazioni professionali specialistiche connesse alla predisposizione della variante strutturale 2018 al vigente P.R.G.C. (Deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 28/09/2012 e Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.261 del 01/10/2012) in cui, erroneamente, tale deroga non è stata inserita;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 15/05/2018 con cui è stato adottato, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 3/2013, il progetto preliminare della variante parziale n.6/2018 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS, redatto dall'Arch. DAVIDE SELLINI facente parte dello studio Architetti Associati con sede a Saluzzo e costituito dai seguenti elaborati:
 - Documento tecnico di verifica preventiva per l'assoggettabilità alla VAS
 - Relazione Tecnico Illustrativa (comprensiva della tabella verifiche di cui all'art.17, comma 5 della L.R. 56/77)
 - Stralcio N.T.A. art.33 vigente e in variante;

Considerato che:

- La variante, come meglio argomentato e precisato nella relazione tecnico illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge (lo

- standard di cui all'art. 22 non è previsto per il Comune in questione);
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il comune in questione);
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- le modifiche, inoltre, non determinano previsioni insediative in aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;
 - il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3211 ab.;
 - nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab non ha subito, con la presente variante, incrementi o riduzioni, pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito;
 - punto e): con la presente variante la C.I.R. non ha subito incrementi;
 - punto f): con la presente variante non viene sfruttata la possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R. per le attività economiche (ammesso l'incremento del 6%);
 - si allega alla presente un prospetto riassuntivo per le verifiche di cui all'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
 - dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
 - presso l'Unione Montana dei Comuni del Monviso con deliberazione della Giunta dell'Unione n.31 del 09 ottobre 2015 è stato istituito l'Organo Tecnico e l'Ufficio di deposito D.Lgs. 152/2006 e L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. per l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per lo svolgimento delle funzioni di Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per cui il Comune di Sanfront si è avvalso di tale Organo atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale (procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale");
 - a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante, è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale

ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

- la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti e ne attua le previsioni;
- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- le modifiche che si intendono apportare sono alquanto limitate per cui si ritiene che non sia necessario verificare la conformità della variante in oggetto alla classificazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 28.09.2004, con pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. n. 41 del 14 ottobre 2004 e revisione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 12/04/2011 e neppure l'idoneità urbanistica rispetto agli elaborati geologico-tecnici e idrogeologici a supporto del P.R.G.C.,
- non si ottempera ai disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 17.11.2003, n.61-11017 (Prime Disposizioni in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.03 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in quanto ai sensi del punto 4 della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.1/DOP del 27/04/2004 (Prime disposizioni in applicazione dell'ordinanza del P.C.M. n.3274 del 20.02.2003), il parere preventivo obbligatorio è necessario solo per le varianti strutturali
- verranno assolti i disposti di cui al comma 7 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

Dato atto che :

- a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare oltre a quelle degli enti a cui è stato richiesto espresso parere;
- i vari enti hanno ritenuto di escludere la variante in argomento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica come indicato nei seguenti provvedimenti :
 - Nota prot. 47864 del 31/05/2018 dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo,
 - Nota prot. 64073 del 31/05/2018 dell'A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
 - determina dirigenziale n.1008 del 11/07/2018 del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo,
 - verbale in data 25 luglio 2018 dell'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98,

Acquisiti i seguenti pareri che sono stati valutati attentamente, per il valore di pubblico interesse che rivestono e riportati, per estratto, con relative controdeduzioni, nel fascicolo di piano denominato "Relazione Tecnico Illustrativa - tabella verifiche di cui all'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 – progetto definitivo - controdeduzioni ai pareri degli enti coinvolti":

- la determina dirigenziale n.1008 del 11/07/2018 con cui la Provincia di Cuneo ha formulato il parere di compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale, inoltre il Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo, l'Ufficio Pianificazione, e l'Ufficio Controllo emissioni ed energia non hanno osservato nulla di particolare in merito, mentre l'Ufficio Acque, pur ritenendo che la variante di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ha indicato diverse condizioni di natura generale, da

integrarsi a cura dell'Amministrazione Comunale di Sanfront nelle successive elaborazioni del piano;

- la nota prot. 47864 del 31/05/2018 dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo in cui a seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla variante in oggetto, si ritiene che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali tali da assoggettare la stessa a Valutazione Ambientale Strategica mentre, relativamente alle implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi compresa la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali competenti. Relativamente alle implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.
- La nota prot. 64073 del 31/05/2018 dell'A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica in cui si rileva che per gli interventi in previsione non si evidenziano, per quanto di competenza, problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S;

Valutato, in particolare, che l'esame delle osservazioni e delle proposte al progetto di variante parziale al P.R.G.C., non ha determinato sostanziali modifiche all'assetto di pianificazione, quanto piuttosto permetterà di realizzare un'opera considerata di pubblico interesse, le modeste variazioni apportate non incidono sulle linee e sugli obiettivi generali, né modificano il regime vincolistico del suolo, per cui non occorre procedere a ulteriori adozioni e ripubblicazioni;

Presa visione della documentazione relativa al progetto definitivo di variante a firma dell'Arch. SELLINI DAVIDE di Saluzzo acquisito in data 26/07/2018 prot.3020, costituito da:

- Relazione Tecnico Illustrativa - tabella verifiche di cui all'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 – Progetto definitivo - controdeduzioni ai pareri degli enti coinvolti,
- Stralcio N.T.A. art.33 vigente e in variante – progetto definitivo;

Richiamata la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art.17 commi 5 e seguenti, nonché la Deliberazione della Giunta Regionale n.25-2977 del 29 febbraio 2016;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere tecnico di conformità espresso dal Segretario Comunale;

Con votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: n. 8 voti a favore, n. zero voti contrari e n. zero astenuti

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **accogliere** totalmente o parzialmente e/o non accogliere le osservazioni/pareri formulati sul progetto adottato di variante parziale al PRGC, sia relativamente a quelle pervenute nei termini di legge, sia relativamente a quelle pervenute oltre i termini di legge, per il pubblico interesse che tutte rivestono, secondo quanto risulta dal fascicolo denominato "Relazione Tecnico Illustrativa - tabella verifiche di cui all'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 – Progetto definitivo - controdeduzioni ai pareri degli enti coinvolti";
- 3) di **approvare**, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R.

3/2013, il progetto definitivo della variante parziale n.6/2018 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) redatto dall'Arch. DAVIDE SELLINI facente parte dello studio Architetti Associati con sede a Saluzzo, in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico Illustrativa - tabella verifiche di cui all'art.17, comma 5 della L.R. 56/77 – Progetto definitivo - controdeduzioni ai pareri degli enti coinvolti,
- Stralcio N.T.A. art.33 vigente e in variante – Progetto Definitivo;

4) di **dare atto** che:

- si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e pertanto si allega alla presente un prospetto riassuntivo di tali verifiche;
- la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
- la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- gli elaborati della variante NON comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art.17, comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 (procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale") dalla quale è stata esclusa dalla fase di valutazione;
- le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- verranno assolti i disposti di cui al comma 7 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- a partire dalla data della deliberazione di adozione sono state applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. ;
- è in itinere una variante strutturale al vigente P.R.G.C. la cui proposta tecnica del progetto preliminare è stata adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2018 per cui della variante parziale è stata data notizia agli enti interessati durante la prima conferenza di copianificazione e valutazione in modo da integrare l'iter dello strumento urbanistico senza creare incongruenze;

SUCCESSIVAMENTE

con votazione, espressa per alzata di mano, e con il seguente risultato: Presenti n. 8, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. zero ed Astenuti n. zero, dichiara, per riconosciuti motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MEIRONE Rag. Emidio

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
MANZONE Dr. Gianluigi

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 17 comma 5

Aree individuate dal PRGC		dati relativi Piano Regolatore Generale appr. D.G.R. 31-7090 del 15/10/2007, pubbl. B.U.R. n. 43 del 25/10/2007		dati relativi alla Variante Parziale n° 1/2008 appr. con D.C.C. n. 14 del 13/03/2009		dati relativi alla Variante Parziale n° 2/2010 appr. con D.C.C. n. 17 del 29/07/2010		dati relativi alla Variante Parziale n° 3/2011 appr. con D.C.C. n. 30 del 23/08/2011		dati relativi alla Variante Parziale n° 4/2012 appr. con D.C.C. n. 10 del 02/04/2012		dati relativi alla Variante Parziale n° 5/2017 appr. con D.C.C. n. 5 del 24/07/2017		variazioni	
		mq. di sup. territoriale	abitanti aggiuntivi	mq. di sup. territoriale	abitanti aggiuntivi	mq. di sup. territoriale	abitanti aggiuntivi	mq. di sup. territoriale	abitanti aggiuntivi	mq. di sup. territoriale	abitanti aggiuntivi	mq. di sup. territoriale	abitanti aggiuntivi	mq.	abitanti
aree di centro storico	CS	32 400	20	32 400	20	32 400	20	32 400	20	32 400	20	32 400	20	0	0
aree di centro urbano	CU	414 363	160	414 556	160	414 556	160	414 556	160	414 556	160	414 556	160	193	0
aree di completamento residenziale	CR	49 872	414	50 692	414	50 692	414	50 692	414	50 692	414	50 692	414	820	0
aree produttive	AP	244 516		248 185		250 538		255 638		255 638		256 312		11 796	
aree attrezzature di servizio pubblico residenziale	SP	179 508		180 169		180 169		180 538		180 538		180 538		1 030	
aree attrezzature di servizio pubblico attività produttive	SP	9 760		10 001		10 001		10 001		10 001		10 001		241	
		930 419	594	936 003	594	938 356	594	943 825	594	943 825	594	944 499	594		

verifiche lettere c) e d) art. 17 comma 5

	ammesso	previsto	
non riduce o aumenta la quantità globale delle aree per servizio di cui all'articolo 21 e 22 per di più di 0,5 mq. per abitante abitanti n. 2.655	+/- 1327,5	1 030	verificato

verifiche lettera e) art. 17 comma 5

incrementi della capacità insediativa residenziale rispetto all'ultima variante strutturale approvata	500,00	0	verificato

verifiche lettera f) art. 17 comma 5

non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% aree produttive mq. 244.516	14 671	11 796	verificato

LA VARIANTE N. 06/2018 NON PREVEDE MODIFICHE ALLE SUPERFICI TERRITORIALI E NON PREVEDE ABITANTI AGGIUNTIVI